

LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DEL PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI

D'INTESA TRA:
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO
IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO
LA CAMERA PENALE "VITTORIO CHIUSANO" DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E DELLA VALLE D'AOSTA

SOMMARIO

Premessa

- A. Avvertenza generale
- B. Ambito di utilizzo del portale del difensore
- C. Modalità di utilizzo del portale in caso di regolare funzionamento
- D. Modalità di utilizzo del portale in caso di mancata visibilità del fascicolo
- E. Procedura di emergenza
- F. Mancato funzionamento del portale
- G. Deposito di atti e produzioni documentali in udienza
- H. Chiarimenti sul deposito di atti a mezzo pec
- I. Accesso del difensore al fascicolo informatico

PREMESSA

A seguito del confronto con le rappresentanze dei Magistrati e del personale amministrativo degli Uffici Giudiziari coinvolti, con i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e della locale Camera Penale, si redigono, d'intesa con gli Uffici Giudiziari di cui in intestazione, le presenti note volte a facilitare la gestione pratica delle criticità manifestate dai colleghi del Foro nell'utilizzo del **Portale Deposito Atti Penali** (in seguito anche *Portale*).

Il presente documento trae le mosse dal rilievo delle persistenti criticità che presenta il Portale Deposito Atti penali in uso ai difensori, tra le quali si evidenziano:

- la mancata visibilità fra i "*procedimenti autorizzati*" di tutti i procedimenti in cui il Difensore è già stato nominato (di fiducia o d'ufficio), con atto già nella disponibilità dell'Ufficio procedente;
- la incongruenza tra la fase processuale in cui sono mostrati taluni dei "*procedimenti autorizzati*" e quella effettivamente in corso e la correlata mancata indicazione dei numeri di registro relativi a ciascuna fase: ad esempio, fascicoli pendenti nella fase del giudizio dibattimentale vengono mostrati in fase di indagine (con il solo R.G.N.R.) con conseguente impossibilità del Difensore di depositare atti relativi alla fase dibattimentale anche in prossimità della scadenza dei termini per il deposito e nonostante l'attivazione, infruttuosa, del sollecito; lo stesso accade talvolta per i procedimenti pendenti davanti al GIP/GUP.
- la mancata previsione, nel menu degli "*atti successivi*" depositabili, di specifici atti previsti dal codice di rito (a titolo esemplificativo: le istanze di dissequestro; le istanze di autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione da parte dei soggetti sottoposti agli arresti domiciliari o ad altra misura restrittiva)
- l'impossibilità di ottenere, con immediatezza, la conferma dell'esito positivo del deposito dell'atto caricato a Portale, con conseguente incertezza sul rispetto di termini previsti a pena di nullità o decadenza;
- la difficoltà nell'interlocuzione con gli Uffici Giudiziari destinatari dei depositi effettuati sul Portale, in particolare per la comunicazione degli eventuali motivi di rifiuto dell'atto (oggi vincolati ad una

serie ristretta e non esaustiva di motivazioni preimpostate e non evocative, in modo chiaro, della ragione tecnica del rigetto, ma standardizzate e poco eloquenti);

- l'attuale impossibilità per il Difensore di avere accesso (da remoto), e quindi di consultare gratuitamente, il contenuto del fascicolo informatico di cui all'art. 111-ter c.p.p., poiché tale funzione non è strutturalmente prevista dal Portale che in realtà serve solo ad effettuare il deposito di un numero limitato (e non esaustivo) di atti del Difensore, ma non garantisce (come dovrebbe avvenire in un *processo* a tutti gli effetti "*telematico*") la consultazione a distanza del fascicolo informatico da parte dei Difensori e degli utenti esterni (allo stato, è prevista solo la possibilità di ottenere, da remoto, copia informatica integrale del fascicolo delle indagini dopo l'avviso *ex art. 415 bis c.p.p.*).

Ciononostante, vi è l'immediata necessità di procedere, seppur gradualmente, all'utilizzo del Portale quale unico canale di deposito degli atti, in ossequio al disposto normativo che impone l'obbligatorietà dello stesso.

Alla luce di tale premessa, d'intesa con gli Uffici giudiziari, nell'attesa che le varie problematiche tecniche vengano risolte dagli Uffici ministeriali competenti grazie alle segnalazioni che sono state e che verranno inviate, si sono elaborate le seguenti linee guida per il deposito degli atti sul Portale, invitando gli avvocati ad attenersi ad esse, evitando, ove possibile, la duplicazione o l'utilizzo alternativo di altre modalità di deposito degli atti (PEC ovvero deposito di copia cartacea in segreteria/cancelleria) e comunque segnalando, in tal caso, di avere già effettuato un precedente deposito.

Resta fermo che, nel caso in cui il deposito degli atti mediante il Portale risulti impossibile a causa di difficoltà tecniche, il difensore potrà rappresentare (ove possibile, documentando) tale impossibilità e provvedere al deposito dell'atto mediante PEC o in modalità cartacea (art. 175 bis, comma III, c.p.p. e art. 1, comma IX, decreto ministeriale 206/2024), senza incorrere in alcuna declaratoria di inammissibilità, come concordato con i referenti degli Uffici giudiziari che sottoscrivono le presenti Linee guida.

A) AVVERTENZA GENERALE

In via generale, si consiglia a tutti i difensori di verificare, con idoneo margine temporale, ove possibile, l'effettiva visibilità del fascicolo sul PDP e l'esistenza del tipo di atto da depositare tra quelli previsti nel sistema.

In caso di non visibilità del procedimento, andranno effettuati, nell'ordine:

1. il **sollecito** (mediante l'apposita funzione) all'Ufficio avanti al quale pende il procedimento¹;
2. il **rinnovo del deposito dell'atto di nomina** del difensore al medesimo Ufficio.

B) AMBITO DI UTILIZZO DEL PORTALE DEL DIFENSORE

In base all'art. 3, DM 217/2023 (come da ultimo modificato dal DM 114/2026), il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo **esclusivamente con modalità telematiche**, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:

- a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
- b) Procura europea;
- c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;
- d) tribunale ordinario;
- e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

Fanno eccezione alla regola sopra indicata le seguenti ipotesi:

¹ Si rammenta che il **sollecito** può essere accolto dall'Ufficio solo dopo l'emissione dell'avviso *ex art. 415 bis c.p.p.* o dell'avviso *ex art. 408 c.p.p.* In caso di invio del sollecito in altre fasi, lo stesso viene rifiutato con annotazione standard "*Manca atto abilitante*", anche se non corrispondente con il motivo tecnico.

1. **sino al 31.12.2026**, per i soli soggetti abilitati interni, il deposito di atti, documenti e richieste relativi alle **intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonché tra presenti** può avvenire anche con modalità non telematiche;
2. **in materia di misure cautelari**, con Decreto del Presidente del Tribunale n. 42 del 7.4.2026, è stata disposta la **sospensione dell'uso del Portale** per il deposito degli atti di **Riesame** (art. 309 c.p.p.), **Appello** (art. 310 c.p.p.) e dei **ricorsi per Cassazione** (art. 311 c.p.p.), con conseguente possibilità di deposito con modalità anche non telematiche (PEC a depositoattipenali2.tribunale.torino@giustiziacerit.it) dei suddetti atti;
3. **il Portale può essere utilizzato (ma non è obbligatorio)** per il deposito di atti indirizzati a:
 - Corte di appello e alla Procura generale presso la Corte di appello;
 - Ufficio del giudice di pace;
 - Corte di cassazione e Procura generale presso la Corte di cassazione
4. **il Portale NON può ancora essere utilizzato** per il deposito di:
 - atti destinati al Tribunale sezione misure di prevenzione;
 - procedimenti *ex artt. 665 e ss. c.p.p.* (incidenti di esecuzione) (*su Portale dal 1 luglio 2029*);
 - istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato relative a incidenti di esecuzione o presentate in corso di indagine per le quali non sia presente un numero GIP²;
 - istanze di liquidazione di onorari professionali³;
 - impugnazioni avverso sentenze del giudice di Pace (*su Portale dal 1 gennaio 2028*);
 - reclami *ex art. 410 bis c.p.p.* avverso archiviazione e atti conseguenti indirizzati al Tribunale;

Precisazioni utili per particolari tipologie di atti:

Atto di opposizione alla richiesta di archiviazione: va depositato SEMPRE **mediante Portale**, selezionando come ufficio destinatario la **Procura della Repubblica**. A questo fine è sufficiente che il procedimento sia visualizzato con il n. R.G.N.R. e non è necessario che sia già stato assegnato un numero GIP.

Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

- a) Il **Portale** va utilizzato per il deposito al Tribunale delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i soli procedimenti in cui risulti già assegnato un numero di R.G.GIP. o R.G.TRIB.
- b) Negli altri casi (procedimenti in indagini e privi di R.G.GIP o R.G.TRIB.), si procede con il **deposito via PEC** a depositoattipenali3.tribunale.torino@giustiziacerit.it e non tramite Portale.

Si invitano i difensori a:

- **NON duplicare il deposito della medesima istanza** (sia a Portale che via PEC) per non ingenerare confusione o inutili flussi di lavoro in capo all'Ufficio;
- inoltre, per l'invio delle istanze di patrocinio a spese dello Stato **NON va utilizzata la procedura di emergenza (lett. E) tramite deposito dell'atto di Nomina**, ma occorre attenersi esclusivamente a una delle due modalità alternative (Portale o PEC);
- ove possibile, **accorpare eventuali allegati all'istanza nel minor numero possibile di file .pdf**, onde velocizzare la procedura di stampa.

Produzioni documentali in udienza: NON vanno depositate tramite Portale prima dell'udienza, poiché i documenti devono prima essere ammessi dal Giudice nel contraddittorio delle parti⁴.

² Per tutte le istanze ammissione al patrocinio che non siano depositabili tramite Portale → deposito via pec a: depositoattipenali3.tribunale.torino@giustiziacerit.it

³ Per le istanze di liquidazione di onorari del difensore (*ex DPR 115/2002*) → deposito tramite portale lsg.giustizia.it (dal 1 luglio 2026 non sarà più ammesso in nessun caso il deposito dell'istanza di liquidazione in udienza).

⁴ Si rimanda a quanto riportato alla successiva **lett. G**).

Richieste di copie alle cancellerie del Tribunale: NON vanno indirizzate tramite Portale⁵.

Si rende noto il calendario previsto dal DM 114/2026 per l'entrata in vigore del Portale telematico per il deposito degli atti destinati agli altri Uffici Giudiziari:

- dal 1 luglio 2027: atti destinati alla **Corte di appello** e alla **Procura generale presso la Corte di appello**;
- dal 1 gennaio 2028: atti destinati alla **Corte di Cassazione**, alla **Procura generale presso la Corte di cassazione**, al **Giudice di Pace**;
- 1 gennaio 2029: atti destinati al **Tribunale per i Minorenni** e alla **Corte d'Appello per i minorenni**;
- dal 1 luglio 2029: atti relativi alla **fase di esecuzione**;
- dal 1 gennaio 2030: atti destinati al **Tribunale di Sorveglianza**;
- dal 1 luglio 2030: Riparazione per l'ingiusta detenzione, Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della corte europea dei diritti dell'uomo, Revisione, Esecuzione, Rapporti giurisdizionali con autorità straniera, Misure di prevenzione, MAE e procedure di consegna tra Stati membri.

C) MODALITA' DI UTILIZZO DEL PORTALE IN CASO DI REGOLARE FUNZIONAMENTO

1. DEPOSITO DELLA NOMINA E ATTI SUCCESSIVI

Nel caso di uso del Portale per il deposito della **NOMINA FIDUCIARIA**, il difensore sarà tenuto a:

- **ALLEGARE** alla nomina **unicamente** l'atto abilitante (es. avviso *ex* 415 *bis* c.p.p., esito 335 c.p.p., atto di PG da cui risulti il R.G.N.R., ecc.) e l'eventuale **Atto Contestuale**, selezionando dall'elenco previsto dal Portale (es. revoca precedente difensore, memoria difensiva, elezione di domicilio, ecc.);
- **NON ALLEGARE** alla nomina, come Allegati semplici, atti diversi da quelli previsti come Atti Contestuali (il deposito degli stessi in modo non conforme equivale al loro omesso deposito);

Nel caso di deposito di **Atti Successivi**, in un procedimento visualizzato tra quelli "*autorizzati*", il difensore sarà tenuto a:

- **DEPOSITARE** separatamente ogni atto, con espressa indicazione del tipo di atto;
- **NON DUPLICARE** il deposito mediante altri canali, qualora il Portale generi correttamente la ricevuta di avvenuto deposito e di avvenuta accettazione dell'atto.

2. DEPOSITO DI ATTI NON TIPIZZATI

Laddove, in presenza di un procedimento correttamente visibile tra quelli "*autorizzati*", il difensore debba depositare un *Atto Successivo* non compreso nell'elenco del Portale (predisposto da DGSIA), il deposito può avvenire utilizzando, come tipologia di atto, la "**memoria difensiva**"; l'atto così ricevuto non potrà chiaramente essere ritenuto inammissibile in ragione della non conformità della tipologia di atto selezionata.

Si ricorda che le **istanze di natura cautelare** (ad es. istanza ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari) vanno trasmesse a mezzo PEC (cfr. *supra*, lett. B), punto 1). Solo per atti urgenti e con scadenza imminente, si rimanda alla procedura indicata alla successiva lett. E).

⁵ Le copie telematiche continueranno ad essere richieste con i canali attualmente in uso. Si precisa che la richiesta di copie cartacee deve essere effettuata allo sportello competente.

D) MODALITA' DI UTILIZZO DEL PORTALE IN CASO DI MANCATA VISIBILITA' DEL FASCICOLO

Nel caso in cui il Difensore **NON abbia la VISIBILITÀ** di un procedimento nel quale sia stato ritualmente nominato, ovvero ne abbia la visibilità soltanto limitatamente ad una fase (ad esempio, in quella delle indagini preliminari con il n. di R.G.N.R., ma non in quella nel dibattimento con il relativo R.G. DIB.), lo stesso potrà, nell'ordine:

- a) quando vi è già stato avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 *bis* c.p.p., **utilizzare la funzione di "SOLLECITO"** tramite il Portale, indirizzandola all'ufficio presso il quale si trova il fascicolo⁶;
- b) negli altri casi, ovvero se il problema persiste, **depositare nuovamente la nomina** di fiducia, unitamente all'atto abilitante;
- c) se, nonostante gli esperiti tentativi, il problema della visibilità del procedimento non si risolvesse e sussistesse un'effettiva urgenza di depositare un atto, adottare la **procedura di emergenza** descritta al punto che segue.

E) PROCEDURA DI EMERGENZA

Solo per gli **ATTI URGENTI** (a titolo esemplificativo: opposizione e richiesta di rito alternativo a seguito di decreto di giudizio immediato; lista testi; **impugnazioni**; istanze di rinvio per legittimo impedimento a ridosso dell'udienza), e soltanto in caso di **scadenza prossima** del termine per il deposito degli stessi, il **Difensore di fiducia** che non abbia corretta visibilità del procedimento autorizzato sul Portale (nei termini descritti al precedente punto D) può procedere al deposito **seguendo la procedura prevista per l'atto di nomina**, allegando:

- come **Atto principale**, l'atto di nomina di fiducia (o altro atto proveniente dall'Autorità da cui risulti la nomina stessa) firmato digitalmente;
- l'**Atto abilitante** (da cui si evinca la conoscenza del procedimento);
- come **Allegato**, l'atto urgente da depositare, anch'esso firmato digitalmente⁷;

In tali casi, il difensore invierà anche una PEC all'indirizzo di posta ordinaria dell'ufficio competente in ragione dell'atto depositato⁸, segnalando il disservizio e l'avvenuto invio, insieme alla nomina, dell'atto urgente di volta in volta depositato.

Il **Difensore d'ufficio**, non potendo procedere all'invio dell'atto allegato alla nomina fiduciaria, procederà come indicato al punto F (prima di procedere, si consiglia di inviare un **sollecito** indirizzato all'Ufficio competente ed attendere l'eventuale accoglimento con conseguente visibilità del fascicolo).

Si invita a **NON utilizzare la procedura di emergenza per il deposito dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato** (cfr. *supra*, lett. B).

⁶ Nel caso in cui il fascicolo non si trovi più, o non si trovi ancora, presso l'ufficio destinatario del sollecito, la richiesta verrà rigettata con la motivazione "UFFICIO DESTINATARIO ERRATO" e sarà quindi cura del difensore inoltrare nuovo sollecito all'ufficio rispettivamente a monte o a valle.

⁷ Si precisa che solo nell'ambito della procedura di emergenza, al Difensore di fiducia viene consentito di depositare l'atto urgente come allegato a una qualsiasi nomina o ad un atto da cui la stessa si evince.

⁸ La PEC andrà indirizzata, a seconda della Sezione presso la quale pende il processo, a:

- sez1.penale.tribunale.torino@giustizia.it
- sez3.penale.tribunale.torino@giustizia.it
- sez4.penale.tribunale.torino@giustizia.it
- sez6.penale.tribunale.torino@giustizia.it
- per la sezione GIP-GUP, a: cancelleria.gipgup.tribunale.torino@giustizia.it

Solo in caso di atto di appello/impugnazione depositato con la procedura emergenziale descritta, andrà indirizzato anche un messaggio dalla PEC del difensore all'indirizzo PEO:

- impugnazioni.dibattimento.tribunale.torino@giustizia.it (per le sezioni dibattimentali);
- impugnazioni.gip.tribunale.torino@giustizia.it (per la sezione GIP/GUP).

F) MANCATO FUNZIONAMENTO DEL PORTALE

Nel solo caso di **totale impossibilità di uso del Portale**, che impedisce anche il ricorso alla procedura di emergenza di cui al punto che precede, gli atti di appello e gli altri atti urgenti potranno essere inviati dal difensore **in via analogica (cartaceo / PEC)**, previa segnalazione della problematica all'Ufficio destinatario e comprovando il mancato funzionamento del Portale con dichiarazione sottoscritta dal Difensore (ed eventuale *screenshot* da cui risulti l'impossibilità di procedere telematicamente) da allegare all'atto in forma analogica.

Tali indicazioni risultano prudenziali anche in relazione all'orientamento restrittivo di recente seguito da Cass. Pen. sez. VI, 13 gennaio 2026, n. 1138, secondo cui l'esistenza di un impedimento tecnico al deposito su Portale non legittima automaticamente il Difensore al deposito in via analogica o PEC (nel caso deciso si trattava di atto di appello), poiché, al di fuori delle ipotesi di malfunzionamento certificato dei sistemi informatici *ex art. 175-bis c.p.p.*, *“la legge prevede un onere di allegazione in capo alla parte che sostenga l'esistenza di un impedimento al compimento di un atto per il quale sia previsto un termine a pena di decadenza”*: tale onere si ritiene soddisfatto *“provando rigorosamente, mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo, la circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione”*.

G) DEPOSITO DI ATTI E PRODUZIONI DOCUMENTALI IN UDIENZA

Resta fermo il diritto delle Parti, durante l'udienza, di produrre documenti cartacei a norma dell'art. 234 c.p.p. e depositare atti che debbano, a pena di decadenza, essere depositati nell'udienza medesima (ad es. atto di costituzione di parte civile), ovvero atti che, per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica (art. 111 *bis*, comma 3, c.p.p.).

Quanto alle **udienze camerali** celebrate nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p. si precisa che:

- le memorie aventi termine 5 giorni prima dell'udienza vanno depositate sul Portale;
- le produzioni documentali (per le quali non è stabilito un termine) si possono fare anche in udienza.

La costituzione di parte civile, se fatta fuori udienza, impone il deposito dell'atto, insieme alla prova delle avvenute notificazioni, tramite Portale; in mancanza, la costituzione può avvenire direttamente in udienza mediante deposito dell'atto in originale cartaceo.

Nel caso di deposito di **atti e documenti in udienza**, le parti (Difensore e PM), **su richiesta del Giudice**, si impegnano a rendere disponibile alla cancelleria una copia informatica, dal contenuto conforme, dei documenti e degli atti già depositati in udienza. I difensori potranno provvedervi tramite PEC o mediante Portale.

- In caso di invio mediante PEC, nell'oggetto del messaggio andranno precisati gli estremi del procedimento, il nome del Giudice e la data d'udienza (*“Produzione documentale proc. pen. n. ... RGNR Udienza del ... Giudice ...”*) e lo stesso andrà indirizzato a:
 - a. per le sezioni dibattimentali:
sez1.penale.tribunale.torino@giustizia.it
sez3.penale.tribunale.torino@giustizia.it
sez4.penale.tribunale.torino@giustizia.it
sez6.penale.tribunale.torino@giustizia.it
 - b. per la sezione GIP-GUP, alla casella cancelleria.gipgup.tribunale.torino@giustizia.it ovvero alla casella di posta che verrà indicata dal/la cancelliere/a in udienza.
- Nel caso di deposito sul Portale, andrà invece opzionata dal menù la voce *“memoria difensiva”* e andranno inseriti, come atto principale, una nota di deposito e, come allegati, i documenti da inviare.

H) CHIARIMENTI SUL DEPOSITO DI ATTI A MEZZO PEC

In tutte le ipotesi in cui è consentito l'invio di atti a mezzo PEC del Difensore – a norma delle presenti Linee Guida ovvero secondo le norme vigenti⁹ – in presenza di più indirizzi PEC assegnati al medesimo Ufficio Giudiziario di destinazione (contraddistinti da numerazione successiva: depositoattipenali1, depositoattipenali2, ecc...) come da elenco allegato al provvedimento DGSIA di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si ricorda che è **opportuno attenersi alla ripartizione degli indirizzi effettuata all'interno di ciascun Ufficio** (Procura, Tribunale, Corte d'appello) a seconda della specifica cancelleria/segreteria o della tipologia di atto da depositare, come di seguito riepilogata:

Procura della Repubblica	<u>Si rimanda all'apposito elenco per gli abbinamenti PEC - Magistrati</u>	depositoattipenali1.procura.torino@giustiziacerit.it
		depositoattipenali2.procura.torino@giustiziacerit.it
		depositoattipenali3.procura.torino@giustiziacerit.it
	Ufficio Esecuzioni	depositoattipenali3.procura.torino@giustiziacerit.it esecuzioni.procura.torino@giustiziacerit.it
Tribunale	Sezione GIP/GUP	depositoattipenali1.tribunale.torino@giustiziacerit.it
	Sezioni dibattimentali, Riesame, Assise, Mis. Prev.	depositoattipenali2.tribunale.torino@giustiziacerit.it
	Impugnazioni e istanze gratuito patrocinio (anche GIP)	depositoattipenali3.tribunale.torino@giustiziacerit.it
Corte d'appello	sezioni I e II	depositoattipenali.ca.torino@giustiziacerit.it
	sezioni III e IV	depositoattipenali2.ca.torino@giustiziacerit.it
	sezione V, Assise e Cancelleria Centrale	depositoattipenali3.ca.torino@giustiziacerit.it

Ciò premesso, si conviene che l'invio via a mezzo PEC di un atto del Difensore ad un indirizzo diverso da quello determinato come sopra – purché previsto nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia dell'Ufficio Giudiziario (Procura di Torino, Tribunale di Torino o Corte d'appello di Torino) – non determina alcuna conseguenza in termini di ammissibilità dell'atto¹⁰.

Si richiama quanto riportato al precedente paragrafo F).

I) ACCESSO DEL DIFENSORE AL FASCICOLO INFORMATICO

Posto che, allo stato, come detto, al difensore non è consentito accedere direttamente al fascicolo informatico, formato e conservato a norma dell'art. 111 *ter* c.p.p., in tutte le fasi procedurali e processuali in cui ciò sarebbe previsto dalla normativa vigente, è opportuno precisare che:

- **nella fase conseguente alla notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.**, il Difensore può avere accesso da remoto (e senza necessità di recarsi all'ufficio TIAP) a copia integrale del fascicolo informatico del PM, utilizzando la funzione **“Richiesta di accesso agli atti (art. 116 c.p.p.)”** tramite il Portale

⁹ Cfr. art. 3, co. 9, DM 217/2023, come modificato dal DM 206/2024

¹⁰ I firmatari aderiscono, in proposito, all'orientamento espresso dalla Sentenza della pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. V penale (ud. 10/05/2021) dep. 30/06/2021, n. 24953, secondo cui non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione la trasmissione ad un indirizzo pec dell'ufficio giudiziario diverso da quello indicato come abilitato dal provvedimento organizzativo del presidente del Tribunale, ma compreso nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l'individuazione degli indirizzi pec degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 24, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto tale sanzione processuale è prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), D.L. cit. esclusivamente in caso di utilizzo di indirizzi PEC di destinazione non ricompresi neppure nell'allegato del citato provvedimento direttoriale.

Deposito Atti Penali, che prevede il deposito di una apposita istanza (redatta su atto nativo digitale, firmato digitalmente), dopo aver selezionato il procedimento corrispondente tra quelli “*autorizzati*” e visibili, ed il successivo rilascio, da parte dell’Ufficio, del link per scaricare gli atti, a fronte del pagamento dei diritti nella misura forfettaria e fissa (€ 8,00);

- **per i fascicoli in cui risulti emesso e notificato il Decreto di citazione all’udienza predibattimentale**, il Difensore potrà ottenere copia integrale degli atti mediante la funzione “*Richiesta di accesso agli atti (art. 116 c.p.p.)*” del Portale, indirizzata alla Procura, come al punto che precede;
- **nella successiva fase del giudizio dibattimentale**, si consiglia al difensore di verificare presso la competente cancelleria, prima del pagamento dei diritti di copia, se il fascicolo del dibattimento è stato scansionato: in tal caso, si potrà ottenere, previo pagamento dei diritti nella misura indicata, copia informatica integrale degli atti dello stesso, utilizzando, tramite Portale, la medesima funzione “*Richiesta di accesso agli atti (art. 116 c.p.p.)*” sopra descritta.

In prospettiva futura, i firmatari delle presenti Linee Guida rimarcano la necessità di prevedere **strumenti e spazi idonei a consentire la consultazione da parte dei Difensori** – a prescindere dalla scelta di estrarne copia – **del fascicolo informatico di cui all’art. 111-ter c.p.p.**, sia a seguito dell’avviso ex art. 415 *bis* c.p.p. (oggi possibile all’ufficio TIAP della Procura, con esclusione dei fascicoli della Sezione Affari Semplici), sia durante il giudizio di primo grado, in ossequio alla norma vigente che ne prevede *l’accessibilità e la agevole consultazione telematica*.

I Difensori sono invitati ad inviare segnalazioni del mancato o difettoso funzionamento del Portale al seguente indirizzo mail: info-ppt@giustizia.it

Letto, confermato e sottoscritto.

Seguono le sottoscrizioni.

Per la Corte d’Appello di Torino

ALESSANDRA
BASSI

Firmato digitalmente da
ALESSANDRA BASSI
Data: 2026.07.16 16:15:34 +02'00'

Per il Tribunale Ordinario di Torino



MODESTINO VILLANI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
16.07.2026 15:15:11 GMT+02:00



Per la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Torino
Firmato digitalmente da
GIOVANNI BOMBARDIERI
C=IT
O=MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA

Per il Consiglio dell’ordine
degli Avvocati di Torino



SIMONA GRABBI
AVVOCATO
15.07.2026 14:15:19
GMT+01:00

Per la Camera Penale
“Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale
e della Valle d’Aosta



ROBERTO CAPRA
AVVOCATO
17.07.2026
10:05:18
GMT+01:00